

# **TI\_GERICHTE 12.2001.37 vom 5. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.37)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.37 du 5 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.37 del 5 ottobre 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Gli appellanti rimproverano innanzitutto al Pretore di aver crassamente violato l'istituto dell'onere della prova con riferimento all'art. 61 cpv. 2 LCS, norma in base alla quale un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del detentore convenuto: a loro dire, l'attore non avrebbe in effetti portato una prova certa del fatto da provare e in ogni caso in presenza di prove contraddittorie il giudice avrebbe dovuto decidere a suo sfavore. La censura è ampiamente infondata.

#### **E. 1.1**

L'art. 8 CC, relativo all'onere della prova, disciplina le conseguenze della mancanza della prova ( Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 183). Nel caso di specie il Pretore ha giustamente posto a carico dell'attore ( IICCA 22 luglio 1993 in re B./Z., 3 febbraio 1994 in re M. e lc./M. e lc., 24 gennaio 1996 in re V./S. lc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc.; Oftinger/Stark , Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, 4. ed., Zurigo 1989, Vol. II 2, n. 677 e segg.) l'obbligo di provare le circostanze che giustificavano l'applicazione dell'art. 61 cpv. 2 LCS, segnatamente l'esistenza di una colpa della controparte, per cui nell'occasione non ha assolutamente violato l'istituto dell'onere della prova.

#### **E. 1.2**

Nella misura in cui gli appellanti sostengono che l'attore non avrebbe fornito una prova certa della colpa del convenuto \_\_\_\_\_ rispettivamente che ci si troverebbe in presenza di prove contraddittorie, essi sembrano più che altro mettere in discussione l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice (art. 90 CPC), che tuttavia non ha nulla a che vedere con l'istituto dell'onere della prova ( Cocchi/Trezzini , op. cit., ibidem). Anche queste critiche si rivelano comunque prive di sostanza. Con riferimento alla prima, si osserva in effetti che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nell'ambito della responsabilità civile per veicoli a motore non è necessario che vi sia una certezza assoluta circa lo svolgimento dei fatti rilevanti, che permette al giudice di ritenere provata o meno una determinata versione: per ritenere provata una determinata versione dei fatti basta, al contrario, che il giudice, nel caso in cui le circostanze non consentano una prova diretta (siccome la stessa non esiste, rispettivamente non può essere ragionevolmente portata), raggiunga l'intimo convincimento che quella versione risulti essere la più attendibile, quella cioè che abbia la maggior probabilità di essersi effettivamente prodotta ( DTF 107 II 273

con rif.; IICCA 16 agosto 1994 in re I. e llcc./ A. e llcc., 12 settembre 1996 in re M./A.; Schulz , Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1978-1982, Berna 1984, p. 250; Schaffhauser/Zellweger , Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna 1988, N. 980 p. 69). Quanto alla seconda, si osserva che in virtù dell'art. 86 LCS il giudice nell'ambito di un processo avente per oggetto delle pretese relative ad un incidente della circolazione è tenuto ad apprezzare liberamente i fatti senza essere vincolato dalle regole di procedura cantonale circa il valore di una determinata prova (cfr. IICCA 16 agosto 1994 in re I. e llcc./A. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc.; Bussy/Rusconi , Code suisse de la circulation routière,

### E. 3

Per il resto, non avendo gli appellanti censurato, nemmeno in via subordinata, la ripartizione della responsabilità dell'incidente operata dal primo giudice in presenza di una colpa di più detentori, ne deve discendere la conferma del primo giudizio e la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 13 febbraio 2001 di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 380.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 400.- da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 400.- per ripetibili. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.